

- LUNEDI' E VENERDI' DALLE 10:00 ALLE 12:00: DIRITTO DI FAMIGLIA
- MERCOLEDI' DALLE 10:00 ALLE 12:00: LOCAZIONI E CONDOMINIO (LAVORO 1 MERCOLEDI' OGNI TRE)(PER ALTRO (escluso famiglia) VENIRE MERCOLEDI')

INGRESSO 7 AULA 22

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)
(L. 24 febbraio 2005, n. 25)

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- 1. COPIA CERTIFICATO STATO DI FAMIGLIA**
- 2. COPIA CERTIFICATO DI MATRIMONIO** (per separazione e divorzio)
- 3. COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE** (per Divorzio, modifica condizioni di separazione, recupero mantenimento, altro..)
- 4. COPIA SENTENZA DI DIVORZIO SE GIA' DIVORZIATI** (per assegni mantenimento o variazione sentenza di divorzio)
- 5. COPIA DELLA CARTA D'IDENTITA' DELL'ISTANTE**
- 6. COPIA DEI CODICI FISCALI DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE** (anche in autocertificazione compilando in ogni sua parte la domanda)
- 7. COPIA DICHIARAZIONE DEI REDDITI ULTIMO ANNO DICHIARATO** (CUD, 730, UNICO, bilancino anno precedente la richiesta di patrocinio a spese stato ETC.) – **AUTOCERTIFICAZIONE DEI REDDITI** (che trovate allegata alla domanda)
(copia buste paga anno 2012 o dichiarazione datore di lavoro circa reddito lordo del 2012).
- 8. COPIA DELL'ATTO DA IMPUGNARE O CONTRO IL QUALE CI SI VUOLE APPELLARE e COPIA ATTI UTILI PER LA VALUTAZIONE DELLA DOMANDA.**(se il giudizio è già pendente copia dell'atto introduttivo o dell'ultimo atto fatto)
- 9. COPIA VECCHIA AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO** (SE VI E' STATA)

AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO
(C.SO VITTORIO EMANUELE II 130 – 10138 TORINO

ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
(D.P.R. 30 MAGGIO 2002 N. 115)
(legge 24 febbraio 2005, n. 25)

...L... SOTTOSCRITT... ..
NAT... A IL
CITTADINANZA
RESIDENTE IN.....C.A.P.....
VIA/C.SO/P.ZZA.....
DOMICILIO (PER COMUNICAZIONI)
TEL.....(CELL.....)
CODICE FISCALE N°.....

CHIEDE

DI ESSERE AMMESSO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO PER LA CAUSA AVENTE AD OGGETTO:
(TIPO DI CAUSA : ES. separazione personale dei coniugi, divorzio, divisione di beni, risarcimento
danni, recupero crediti, interdizione, causa di lavoro, sfratto.....) :

.....
CONTRO :

RESIDENZA (O ULTIMA IN COMUNE) DELLA CONTROPARTE :

(*) (GIA' PENDENTE AVANTISUB R.G./.....)

PROSSIMA UDIENZA O DATA SCADENZA RICORSO :

INTENDENDO PORRE A FONDAMENTO DELLA PROPRIA DIFESA I SEGUENTI ARGOMENTI E PROVE (esporre in breve i fatti oggetto della causa e le motivazioni alla base della richiesta) :

.....
.....
.....
.....
.....
(*)Specificare se il procedimento a cui si riferisce l'istanza debba essere iniziato o se già pendente.
Indicare l'Autorità e, se possibile, anche il numero di Ruolo Generale.

AUTOCERTIFICAZIONE CONDIZIONI REDDITUALI
(ART. 76 e 79 D.P.R. 30.05.2002, N. 115)
(ART. 46 D.P.R. 445/2000)

..L.. SOTTOSCRITT... ..

NAT... A IL

RESIDENTE IN (indirizzo completo).....

CODICE FISCALE N°

DICHIARA

- DI DISPORRE DI UN REDDITO NON SUPERIORE AL LIMITE IMPOSTO DALLA PRESENTE LEGGE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DI POSSEDERE I SEGUENTI REDDITI (lavoro, pensione, reddito catastale immobili, mantenimento, conti bancari e postali, sussidi sociali, assegno invalidità, lavori saltuari, reddito complessivo attività in proprio, altri redditi) :
- DI NON DISPORRE DI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO (SE VI SONO REDDITI IN CASO DI CITTADINI NON APPARTENENTI ALL' UNIONE EUROPEA SI ALLEGA CERTIFICATO CONSOLARE)

anno precedente la richiesta di patrocinio gratuito :

anno in corso :

- Che il proprio *nucleo familiare convivente (stato di famiglia)* è così composto :

1.nato/a ail

parentela C.F.REDDITO ANNUO:

2. nato/a ail

parentela..... C.F.....REDDITO ANNUO:

3.nato/a ail

parentela..... C.F.....REDDITO ANNUO:.....

4.nato/a a il

parentela..... C.F.....REDDITO ANNUO:.....

RITIENE DI DOVERSI ESCLUDERE IL REDDITO DEI SEGUENTI FAMILIARI CONVIVENTI PER QUESTI MOTIVI:

DATA

FIRMA

LIMITI DI REDDITO : IL REDDITO DA NON SUPERARE E' DI EURO 10766,33 EURO ANNUI (nella determinazione del reddito occorre sommare tutti i redditi dei familiari conviventi, contando anche i redditi esenti IRPEF o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva . Si tiene conto del solo reddito del dichiarante quando oggetto della causa risultano essere diritti della personalità, ovvero nei processi nei quali gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

Consapevole che è in facoltà della Guardia di Finanza eseguire controlli circa l'autenticità delle dichiarazioni rese per l'ammissione od il mantenimento del patrocinio e che il riscontro di eventuali falsità od omissioni comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 115/02 () oltre la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio con efficacia retroattiva ed il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato; consapevole altresì della responsabilità penale in cui può incorrere nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci nonché delle sanzioni per tali ipotesi previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968 e successive modifiche e integrazioni.*

SI IMPEGNA

- a comunicare entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, a far tempo dalla data di presentazione dell'istanza o della comunicazione precedente e fino a che il procedimento non sia definito, le eventuali variazioni dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato
- a produrre, su richiesta del Consiglio dell'Ordine ed a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti la veridicità delle affermazioni contenute nell'istanza

DICHIARA

CHE QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CORRISPONDE AL VERO, ASSUMENDOSI OGNI CONSEGUENTE RESPONSABILITA' AI SENSI DI LEGGE.

Che non ha subito condanne, con sentenza definitiva, per i reati di cui agli articoli 416 bis del Codice Penale, 291 quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23/01/1973, n.43, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1 del testo unico di cui al D.P.R. 09/10/1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

NOMINA

PROPRIO DIFENSORE – RISERVANDO LA FORMALIZZAZIONE DELL' INCARICO A TERMINI DI LEGGE –

L'AVVOCATO.....

CON STUDIO IN

Con osservanza.

Torino li

FIRMA

Firma del difensore per autentica :

.....

Il sottoscritto presta il proprio consenso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino affinché provveda, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, al trattamento dei dati personali in rispetto del d.lgs 30 giugno 2003 n.196.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

AVVERTENZE

- Art. 76 : Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'**ultima dichiarazione**, non superiore a **euro 10766,33**. Salvo quanto previsto dall'art. 92 (valido solo per il penale), se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla **somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante**. Ai fini della determinazione dei redditi, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. **Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.**
- L'istanza è **presentata** esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata , a mezzo raccomandata, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.
- Il **Consiglio dell'Ordine competente** è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero , se il processo non pende , quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei Conti, il Consiglio dell'Ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.
- Copia dell'atto con il quale il Consiglio dell'Ordine, o il magistrato competente per il giudizio, accoglie l'istanza è trasmessa anche **all'ufficio finanziario competente**.
- Chiunque al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la **reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1549,37**. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al Patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero delle somme corrisposte dallo Stato.
- Il trattamento previsto per il cittadino italiano è assicurato, altresì, allo **straniero regolarmente soggiornante** sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e all'**apolide**, nonché ad **enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica**. Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.
- L'istante si impegna a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.
- Art. 136 : Se nel corso del processo sopravvengono **modifiche delle condizioni reddituali** rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta **l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione** ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con **mala fede o colpa grave**. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.
- L'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato consente al beneficiario di non dover sostenere le spese del proprio difensore. Peraltro tutti gli esiti del giudizio, comprese in particolare le eventuali spese di soccombenza, restano ad esclusivo carico della persona interessata.